



N. 4

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: DELIMITAZIONE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2012

L'anno **DUEMILATREDICI**, questo giorno **DUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **10,00** nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

1	ROCCHETTA	IVANO
2	FULGONI	DARIO
3	MAGNELLI	LEONARDO
4	BACCANTI	BERNARDO
5	FREPPOLI	GIUSEPPE
6	TESTA	ALESSIA
7	TICCHI	FRANCO
8	BELFORTI	MAURIZIO
9	SARTORI	MARIAPAOLA
10	MOSSA	BASTIANINO

- **SONO ASSENTI I SIGNORI:**

1	DOVANI	GIUSEPPE
2	BERSANII	GIUSEPPE
3	CAVOZZI	ANTONIO
4	VOLPICELLI	UMBERTO
5	SANTI	CLAUDIO
6	MARCHI	ILEANA

- Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

- Con la ulteriore presenza del Consigliere Dovani (presenti n. 11);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 21 dicembre 2012. n. 21 avente ad oggetto “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”;

Atteso

- che l'art. 6 di detta legge disciplina il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento, in forma associata, delle funzioni fondamentali da parte dei comuni obbligati ai sensi dell'art. 14, commi 27 e 28 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'art. 117 della costituzione, stabilendo che i comuni entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge formulano, attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali, proposte di delimitazione degli ambiti ritenuti ottimali;

- che le condizioni stabilite dall'art. 6 della LR 21/2012 per l'individuazione dell'ambito ottimale sono le seguenti:

- a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montana o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
- b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
- c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq. da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
- d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;
- e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
- f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;
- g) contiguità territoriale;

Ricordato

- che questo Comune, al fine di adempiere a quanto stabilito dalla normativa statale introdotta dal D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificata ed integrata dall'articolo 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, in materia di condizioni e termini relativi all'obbligo di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ha provveduto ad avviare un confronto con i comuni limitrofi di Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24.11.2012, è stato approvato uno specifico accordo quadro tra i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca, per l'attuazione delle disposizioni in materia di gestione associata delle funzioni, finalizzato alla predisposizione di uno schema di convenzione tra i Comuni interessati, da sottoporre ai rispettivi Consigli comunali, per adempiere agli obblighi di legge fissati al 1° gennaio 2013 dal D.L. 95/2012, per poi procedere, nel corso del 2013, all'assunzione di decisioni in ordine alla realizzazione del più stabile modello aggregativo, costituito dall'Unione dei Comuni medesimi;

- che detto accordo quadro è stato sottoscritto da tutti e quattro i comuni in data 20.12.2012;

Ritenuto che la scelta espressa in sede di sottoscrizione dell'accordo quadro dai Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca sia da considerare ancora valida anche alla luce di quanto contenuto nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21;

Ritenuto pertanto di individuare, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 21/2012 quale ambito ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni obbligati ai sensi dell'art. 14, commi 27 e 28 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, quello costituito dal territorio dei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca;

Dato atto infatti:

- che detti Comuni appartengono ad un'area territoriale omogenea e sono geograficamente contigui;
- che la specifica conformazione geografica ha indotto i suddetti Comuni, di cui tre appartenenti alla Comunità montana del Nure e dell'Arda (Morfasso, Vernasca e Lugagnano Val d'Arda), a prefigurare il superamento della forma aggregativa della comunità montana, in quanto non rispondente ai bisogni dei cittadini delle proprie comunità;
- che le popolazioni della Val d'Arda, infatti, per ragioni storico-culturali, anche dettate da obiettive difficoltà di collegamento, tuttora esistenti, con i restanti Comuni della predetta comunità montana, si identificano, operano e si muovono, sia per la vita relazionale che professionale, nell'ambito territoriale dei suddetti Comuni, con un senso di appartenenza che, oltre a non poter essere svilito, costituisce il presupposto fondamentale per il successo del percorso aggregativo che ci si accinge a realizzare;

Visti i preventivi pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;

Con votazione palese espressa nei modi di legge, con il seguente esito:

- | | |
|-------------------------|-------|
| - consiglieri presenti: | n. 11 |
| - consiglieri votanti: | n. 11 |
| - favorevoli: | n. 11 |

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in narrativa:

Di individuare quale ambito ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'art. 14, commi 27 e 28 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, **il territorio costituito dai Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca;**

Di dare atto che la popolazione complessiva di detto ambito è di 12.498 e che l'estensione territoriale è di mq. 263,26;

Di impegnarsi di provvedere alla costituzione dell'Unione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, tra i comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale in adempimento a quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 21.12.2012, n. 21;

Di trasmettere il presente atto alla regione Emilia Romagna chiedendo la deroga a quanto previsto alle lettere a), b), c) dell'art. 6 L.R. 21.12.2012, n. 21, per le motivazioni specificate nelle premesse del presente atto ed in particolare per quanto riguarda la specifica conformazione territoriale dell'Alta Val d'Arda in cui le oggettive difficoltà di collegamento con i restanti Comuni della Comunità montana Val d'Arda e Val Nure hanno fatto sì che storicamente i comuni di Vernasca e Morfasso gravitassero principalmente su Lugagnano Val d'Arda e/o Castell'Arquato.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile;

Con la seguente votazione:

- consiglieri presenti:	n. 11
- consiglieri votanti:	n. 11
- favorevoli:	n. 11

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, la deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO: DELIMITAZIONE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 21.12.2012, N.21

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 4 del 02 02 2013

**IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 13.02.2013 e per gg. 15 consecutivi.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.02.2013 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato, 25.02.2013

**IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -**
